ASLMediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE MEDIO CAMPIDANO
Direzione sanitaria

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N°16 DEL 17/06/2022

IL DIRETTORE SANITARIO

PREMESSO

che in data 4 Maggio 2022 la delegazione trattante della ASL Mediocampidano ha condiviso con la delegazione trattante della dirigenza, costituita secondo la previsione dell'articolo 7, e il comitato paritetico di cui all'articolo 6 del CCNL 19 Dicembre 2019 dell'area sanità- triennio 2016 – 2018, il Regolamento dei servizi di Guardia Medica e di Pronta Disponibilità in applicazione degli articoli 26 e 27 del CCNL Area Sanità 19 Dicembre 2019,triennio 2016-2018 e il Calendario dei turni di Pronta Disponibilità per l'anno 2022, prevedendo la possibilità di estensione del servizio a turni diversi da quelli notturni e festivi nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli di cui al comma 2 dell'articolo 6bis, del comma 10 dell'articolo 24 e degli articoli 26 e 27 del CCNL.

DISPONE DI APPROVARE

1. il Regolamento dei servizi di Guardia Medica e di Pronta Disponibilità in applicazione degli articoli 26 e 27 del CCNL Area Sanità 19 Dicembre 2019,triennio 2016-2018

2. il calendario dei turni di Pronta Disponibilità valevole per l'anno 2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Dottor Sergio Pili

PILI SERGIO
Firmato digitalmente da PILI SERGIO
Data: 2022.06.17 15:43:04 +02'00'

Si da atto che i documenti approvati sono inviati in copia ai Direttori delle Strutture della ASL i quali sono tenuti a renderli disponibili a tutti i Dirigenti perché possano consultarli e acquisirli.

Si da altresì atto che i documenti approvati sono pubblicati sul sito dell'Azienda.

ASL6 MEDIO CAMPIDANO
NP/2022/427 lel 20/06/2022 ore 09,19
Mittente : Direzione Medica di Presidio Unico
Assegnatario Direzione Medica di Presidio U
Classifica : 5.1.1. Fasciciolo : 8 del 2022

DIRIGENTI						
STRUTTURA	NUMERO	FERIALI	SABATO	FESTIVI	TIPOLOGIA	COPERTURA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1	0-8/20-24	0-8/20-24	0-24	INTEGRATIVA	7/7
CARDIOLOGIA	1	0-8/20-24	0-8/20-24	0-24	INTEGRATIVA	7/7
CHIRURGIA GENERALE	2	0-8/14 -24	0-24	0-24	INTEGRATIVA	7/7
DIALISI	1	0-8/20-24	0-8/20-24	0-24	SOSTITUTIVA	7/7
DIREZIONE MEDICA	1	0-8/17-24	0-24	0-24	SOSTITUTIVA	7/7
TRAPIANTI Neurologo	1	0-8/20-24	0-24	0-24	SOSTITUTIVA	7/7
ENDOSCOPIA	1	0-8/20-24	0-24	0-24	SOSTITUTIVA	7/7
LABORATORIO	1	0-8/20-24	0-8/20-24	0-24	SOSTITUTIVA	7/7
MEDICINA	1	0-8/20-24	0-8/20-24	0-24	INTEGRATIVA	7/7
NEONATOLOGIA	1	0-8/20-24	0-8/20-24	0-24	INTEGRATIVA	7/7
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	2	0-8/14 -24	0-24	0-24	INTEGRATIVA	7/7
ORTOPEDIA	2	0-8/14 -24	0-24	0-24	INTEGRATIVA	7/7
PRONTO SOCCORSO	1	0-8/20-24	0-8/20-24	0-24	INTEGRATIVA	7/7
RADIOLOGIA	=	=	=	=	=	=
TRASFUSIONALE	1	0-8/20-24		0-24	SOSTITUTIVA	7/7
UROLOGIA	1	0-8/20-24	0-8/20-24	0-24	SOSTITUTIVA	7/7
FARMACIA	=	=	=	=	=	=
SERVIZI VETERINARI	1	0-8/15-24	0-8/14-24	0-24	SOSTITUTIVA	7/7
SISP	1	0-8/15-24	0-8/14-24	0-24	SOSTITUTIVA	7/7
COLLEGIO MORTE CEREBRALE	3 (Medico di Direzione, Anestesista e neurologo)			*Reperibilità generica 7/7 con compenso in caso di chiamata tariffato come prestazione aggiuntiva*		

PILI SERGIO Firmato digitalmente da PILI SERGIO
Data: 2022.06.17 15:44:04 +02'00'

Regolamento dei servizi di Guardia Medica e di Pronta Disponibilità Ospedaliera in applicazione degli articoli 26 e 27 del CCNL Area Sanità 19 Dicembre 2019,triennio 2016-2018)

1. Introduzione

Per servizio di Guardia Medica Ospedaliera[1] (di seguito Guardia) si intende il presidio medico di un reparto o di più reparti, siti nello stesso Stabilimento Ospedaliero, appartenenti ad aree funzionali omogenee così come individuate nel Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e SMI [2](Medica e delle specialità mediche, Chirurgica e delle specialità chirurgiche, Odontoiatria, Medicina diagnostica e dei servizi, Sanità pubblica) anche afferenti a diversi Dipartimenti, nei turni in cui le attività di cura (diagnostico-terapeutiche) sono limitate all'urgenza. Di norma nelle ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 8,00) e nei giorni festivi (dalle ore 8,00 alle ore20,00), ma estendibili al sabato e ai turni pomeridiani (dalle 14,00 alle 20,00).[3]
Il servizio di guardia è organizzato per singolo reparti in:

1. Pronto soccorso
2. Terapie intensive (Rianimazione, UTIC, TIN)
3. Stroke Unit di secondo livello (con pratica di terapia trombo litica)
4. Ostetricia e Ginecologia limitatamente all'attività ostetrica
5. Pediatria con neonatologia

Nei Presidi in cui è presente un'attività chirurgica e/o ostetrica in urgenza h24, è inoltre prevista una guardia anestesiologica.[4]
In tutti gli altri reparti può essere attivata una guardia di reparto o tra reparti (nella forma detta interdivisionale) che si trovino nello stesso stabilimento e con un numero complessivo di posti letto non inferiore a 30 e non superiore a 60. I reparti accomunati in un'unica guardia sono coerenti con le discipline della stessa area funzionale. Tale numero è incrementato/ridotto secondo i seguenti criteri:

- i posti dislocati in corpi diversi sono pesati al 150% nel conteggio complessivo
- i posti di recupero e riabilitazione funzionale (codice 56), Lungodegenza (codice 60), Neuro-riabilitazione (codice 75), Unità spinale (codice 28), sono pesati al 50% nel conteggio complessivo.

Nell'area dei Servizi (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, Radiodiagnostica, Medicina Trasfusionale) il servizio di guardia è giustificato quando la media delle chiamate notturne è superiore a 1. Negli altri casi si può fare ricorso alla pronta disponibilità sostitutiva. L'intervento del dirigente, quando possibile, può essere svolto da remoto (in pronta disponibilità sostitutiva) con appropriati sistemi informatici (tele-diagnosi, tele-refertazione, tele-validazione).

Il servizio di guardia dura di norma per periodi di 6/12 ore nelle fasce diurne e di 12 ore in quelle notturne, salvo diversa indicazione giustificata, ed è resa nell'ambito del normale orario di lavoro.

---

[1] DPR 27 marzo 1969, n. 128 art. 7; CCNL dirigenza medico - veterinaria del SSN 2002/2005 Artt 16 e 17

[2]Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e SMI- Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l' accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale

[3] Art. 26 e art. 6-bis CCNL Area Sanità 19 Dicembre 2019,triennio 2016-2018

[4] CCNL dirigenza medico - veterinaria del SSN 2002/2005 Art 16

Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 115 comma 2 e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali, l'Azienda può richiedere ai dirigenti le prestazioni in regime di guardia in misura non superiore al 12% del totale delle guardie notturne svolte in Azienda ed esaurita l'utilizzazione degli altri strumenti contrattuali. Per ciascun turno della durata di 12 ore è riconosciuta una remunerazione di €480,00 lordi.[5]

Nelle altre fasce orarie le attività ordinarie e di emergenza sono assicurate dai medici in servizio secondo modalità stabilite dai Direttori delle singole strutture. Se l'organizzazione prevede che uno dei medici in servizio si occupi della gestione delle attività ordinaria, tale funzione non deve essere definita "guardia" ma "coordinamento medico" e l'incaricato "Coordinatore medico di giornata".

2. Compiti del medico di guardia

Il medico di guardia:[6]

1) Presidia il/i reparti affidati senza allontanarsi dall'ospedale se non per motivi legati all'assistenza di pazienti o per altri codificati motivi.
2) Attende il collega del turno successivo per le necessarie consegne. Quando la guardia riguarda più reparti le consegne sono fornite ai medici in turno dei reparti interessati. Il medico del turno successivo alla guardia entra in servizio 15 minuti prima del termine del turno di guardia e si reca dal medico di guardia per il briefing di cambio turno. Il ritardo dell'accesso nel turno successivo alla guardia costituisce violazione del codice disciplinare (articolo 64 punto e) CCNL 2016-2018).
3) Assicura:
    a. La sorveglianza delle condizioni cliniche dei pazienti degenti nei reparti affidatigli;
    b. L' eventuale modifica di prescrizioni diagnostico-terapeutiche dei curanti, quando imposte dalle mutate condizioni cliniche dei pazienti;
    c. Le consulenze urgenti al Pronto Soccorso e ai degenti degli altri reparti, se indifferibili, segnalando gli spostamenti per consentire sempre una rapida reperibilità.
4) Constata il decesso in caso di morte dei pazienti degenti nei reparti affidatigli (la compilazione della scheda di morte è compito del curante);[7]

Il medico di guardia gode di piena autonomia decisionale nella valutazione dei casi clinici che giungono alla sua osservazione e si avvale, se lo ritiene, della consulenza di altro sanitario;
Se impossibilitato a svolgere il turno di guardia assegnatogli per motivi indifferibili, provvede a farsi sostituire notificando la variazione anche al Responsabile della Struttura di afferenza; in caso di estrema urgenza provvede alla sostituzione il medico che segue nel calendario dei turni di guardia;
I turni di guardia non superano, di norma, le 12 ore continuative.

3. Pronta Disponibilità o Reperibilità

Il servizio di Pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità telefonica del dirigente medico e dall'obbligo, in caso di necessità, di raggiungere la sede dell'ospedale, nel più breve tempo possibile.[8]

---

[5] CCNL Area Sanità 19 Dicembre 2019,triennio 2016-2018 art. 115 comma 2
[6] DPR 27 marzo 1969, n. 128
[7] D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
[8] Aran – La reperibilità nel comparto Regioni e autonomie locali Dicembre 2014

Il servizio di Pronta Disponibilità è svolto di norma nei periodi notturni (dalle ore 20 alle ore 8) e festivi (dalle ore 8 alle ore 20) ma estendibili al sabato e ai turni pomeridiani(dalle ore 14 alle ore 20). Può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia[9] ed è effettuato da dirigenti medici della/delle disciplina/e coerenti col reparto o la funzione.
Il medico in Pronta Disponibilità sostitutiva può essere chiamato dal personale infermieristico del reparto di appartenenza o da un altro sanitario in servizio di guardia attiva. Il medico in Pronta Disponibilità integrativa solo da un altro sanitario in servizio di guardia attiva.
La Pronta Disponibilità integrativa compete a tutti i dirigenti medici, compresi quelli di Struttura complessa.
La Pronta Disponibilità sostitutiva compete a tutti i dirigenti medici con esclusione dei Direttori di Struttura complessa. Se necessario e con accordo dell'interessato il Direttore di Struttura complessa può svolgere turni di Pronta Disponibilità sostitutiva.
Il turno di Pronta Disponibilità ha di norma la durata di 12 ore e non può coincidere con il giorno di riposo settimanale.
Le ore effettuate su chiamata in Pronta disponibilità sono retribuite come lavoro straordinario e possono essere, su specifica richiesta del Dirigente medico, recuperate con corrispondente riduzione del debito orario.
Di regola non potranno essere previste, per ciascun dirigente medico, più di n. 10 Pronte disponibilità nel mese.
Le chiamate dei medici in pronta disponibilità devono svolgersi per il tramite del centralino ed essere registrate dal richiedente in apposito registro con l'indicazione del giorno e dell'ora.
Il medico pronto disponibile dovrà registrare l'entrata e l'uscita con le specifiche modalità in vigore per la rilevazione presenze.
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore.[10]

4. Articolazione dei turni di guardia e reperibilità

Il Direttore di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale predispone i turni di guardia e di Pronta Disponibilità mensili eventualmente con i direttori delle Strutture coinvolte e li trasmette firmati e timbrati alla Direzione di competenza (Presidio Ospedaliero, Distretto, Dipartimento di prevenzione e Dipartimento di Salute mentale) entro e non oltre il 25 del mese precedente a quello cui fanno riferimento.
Ogni variazione di turno, una volta autorizzata dal Direttore di Struttura deve essere comunicata alla Direzione della Macrostruttura (Ospedale, Distretto, Dipartimenti Prevenzione, Salute Mentale).

PILI SERGIO Firmato digitalmente da PILI SERGIO
Data: 2022.06.17 15:44:58 +02'00'

[9] artt. 25 d.p.r. 348/1983 e 82 d.p.r. 270/1987, artt. 19 e 20 CCNL 5 dicembre 1996, l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000,
[10] CCNL Area Sanità 19 Dicembre 2019,triennio 2016-2018 art. 27 comma 7